



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 04.10.2017

COPIA

OGGETTO:

Contributo straordinario in favore della Parrocchia San Paolo di Cardedu.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 18,00, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo	Sindaco,	Presente
Sabrina Cocco	Assessore,	Presente
Simone Cucca	Assessore,	Assente
Armando Molinaro	Assessore,	Presente
Federico Scattu	Assessore,	Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.

Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la circolare del Ministero dell'interno n.17202 in data 7 giugno 1990;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dai responsabili delle Unità Operative:

SEGRETERIA, AA.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica

CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2017/2019 – Competenza della Giunta in via d'urgenza (articolo 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).", con la quale l'organo esecutivo ha stanziato la somma di € 5.000,00 al fine di erogare un contributo economico alla locale parrocchia; DATO ATTO che l'ente suddetto rientra tra i soggetti che possono essere destinatari di contributi; DATO ATTO che la Parrocchia persegue sempre quale finalità l'attività sociale ed umanitaria a favore degli individui della collettività locale,

VISTO l'art. 4 comma 1, lettera d) del d. lgs. 165/2001 che assegna espressamente agli organi di governo la competenza a definire i soli criteri generali e ad emanare gli atti di indirizzo in materia di ausili finanziari a terzi e l'art. 107 del tuel D. lgs. N. 267/2000 in materia di competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi in ordine alla materiale concessione dei contributi ed ausili finanziari che riveste carattere di provvedimento gestionale allorché il responsabile del servizio è chiamato ad esercitare una mera discrezionalità tecnica finalizzata ad individuare, nell'ambito delle indicazioni e direttive fornite dagli organi politici di controllo ed indirizzo, l'importo delle somme da assegnare ai richiedenti.

VISTO il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale il quale richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alla iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Esso definisce il limite esterno alla funzione della pubblica amministrazione. Il principio di sussidiarietà, specie nella accezione orizzontale, determina un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica. In proposito, è stato sostenuto che: «Il nuovo rapporto fra amministrazioni pubbliche e cittadini è, quindi, fondato su una pluralità di rapporti fra amministrazioni pubbliche e cittadini singoli e associati che da punti di partenza diversi e con motivazioni e strumenti diversi convergono nella stessa direzione, quell'interesse generale che, alla fine si identifica con il pieno sviluppo delle capacità di ogni persona e con la tutela della sua dignità e dei suoi diritti».

ATTESO che, come anche chiarito da Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 "(...) *devono ritenersi ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività.*"

ATTESO che la Costituzione della Repubblica italiana riconosce il ruolo ricoperto dalla Chiesa cattolica nel contesto sociale del Paese. L'attuale disciplina del rapporto tra Stato e Chiesa si fonda sull'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato del 1929 e ha trovato attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121. La conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, si occupa specificamente del tema di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero.

VISTA la risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E, che dissolve ogni dubbio in merito alla possibilità per le parrocchie di essere riconosciute come beneficiarie delle erogazioni liberali, in quanto i requisiti necessari all'applicazione del regime agevolato richiesti dall'art. 15, comma 2, lett. h), del Tuir attengono sia al profilo soggettivo dei soggetti erogante e ricevente la liberalità, sia al profilo oggettivo dell'attività sovvenzionata.

VALUTATA l'opportunità di sostenere l'attività meritoria della citata Parrocchia con un contributo straordinario pari a 5.000,00 Euro, a sostegno degli interventi di manutenzione straordinaria di attrezzature e impianti degli immobili parrocchiali a servizio della comunità, liquidabile previa acquisizione del consuntivo della spesa sostenuta;

RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio l'attuazione di quanto sopra programmato;

UNANIME DELIBERA

DI CONCEDERE un contributo finanziario straordinario di € 5.000,00 in favore della Parrocchia San Paolo di Cardedu a sostegno degli interventi di manutenzione straordinaria di attrezzature e impianti degli immobili parrocchiali a servizio della comunità;

DI DARE atto che le risorse necessarie sono stanziare sul cap. 1025 del corrente bilancio di previsione 2017/2019;

DI DARE atto che alla liquidazione del suddetto contributo si farà luogo previa acquisizione del consuntivo della spesa sostenuta;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali l'adozione degli atti di competenza, susseguenti all'adozione del presente atto;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:
- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 09.10.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);
- diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Dalla Residenza comunale, 09.10.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras